Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 11 febbraio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 febbraio 1977, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che dispone "L'esecuzione del trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma fra la S. Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929" limitatamente al contenuto degli articoli 1, 10, 17 e 23 dell'allegato trattato e all'intero contenuto dell'allegato Concordato? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1479)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1976, n. **970.**

Riconoscimento della personalità giuridica del « Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura della Cassa di risparmio delle provincie lombarde », in Milano.

N. 970. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del « Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura della Cassa di risparmio delle provincie lombarde », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1977
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. **971.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori, in Milano.

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori, in Milano, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1960, n. 1871.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1977
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. **972.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Defendente e di S. Giulio, in Altavilla Monferrato.

N. 972. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 20 ottobre 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Defendente, in frazione Franchini del comune di Altavilla Monferrato (Alessandria), e di S. Giulio, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1977
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1976, n. **973.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Matteo, in Terni.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni 15 agosto 1973, integrato con due dichiarazioni datate 11 marzo 1974 e 6 agosto 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Matteo, in località Campitello del comune di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1977
Registro n. 37 *Interno, foglio n.* 125

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1977, n. **19.**

Decadenza della Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) a completare le opere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dichiarare la decadenza della concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, affidata alla Società autostrade romane ed abruzzesi, per consentire il completamento a cura dell'A.N.A.S. delle opere, sospese dalla concessionaria per gravi difficoltà economiche e finanziarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per consentire l'ultimazione delle opere indicate nel successivo art. 4 è dichiarata la decadenza della concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Torano-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica e Torano-Avezzano-Pratola Peligna-Popoli-Pescara, affidata alla Società autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) e disciplinata dalla convenzione 24 marzo 1973 tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e la concessionaria.

Art. 2.

L'A.N.A.S. succede in tutti i rapporti attivi e passivi in corso, costituiti dalla concessionaria, ivi compresi quelli relativi alle obbligazioni ed ai mutui di cui all'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive integrazioni e modificazioni, ed esclusi quelli concernenti il personale dipendente e quelli derivanti da responsabilità civile per violazione di norme penali.

Art. 3.

Per far fronte ai più urgenti pagamenti dovuti alle imprese per i lavori effettuati, ai fornitori e ad altri creditori, è assegnata all'A.N.A.S. per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 35 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

L'A.N.A.S. è autorizzata ad ultimare i lavori di costruzione dell'autostrada Torano-Popoli-Pescara, compreso il completamento del tratto Celano-Torre dei Passeri.

L'A.N.A.S. è autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato Roma-L'Aquila-Caldarola, ivi compreso lo svincolo di Tornimparte, e arrestando i lavori su un fornice della galleria del Gran Sasso e su una carreggiata del tratto Casale-San Nicola-Caldarola.

Per il tratto Caldarola-Villa Vomano, il proseguimento, a cura dell'A.N.A.S., dei lavori che vengono temporaneamente sospesi, è subordinato all'accertamento dell'inesistenza di valide soluzioni alternative di raccordo all'attuale viabilità ordinaria, opportunamente siste-

mata, al fine di garantire un collegamento funzionale con l'autostrada Adriatica, nello spirito dell'indirizzo di contenimento della spesa.

All'accertamento di cui sopra procederà la commissione di cui all'art. 7, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'A.N.A.S. è altresì autorizzata, previo parere della commissione di cui al precedente comma, a rendere utilizzabili le opere già eseguite nel fornice escluso dal completamento.

Art. 5.

L'A.N.A.S. è autorizzata ad affidare in concessione con le modalità di cui all'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, l'esercizio delle autostrade di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Il direttore generale dell'A.N.A.S. provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2 e per l'esecuzione dei lavori di completamento di cui all'art. 4.

Per la gestione amministrativa e finanziaria dei lavori e per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, il direttore generale dell'A.N.A.S. esercita, secondo le direttive del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tutti i poteri già spettanti alla concessionaria, secondo le relative procedure.

Può compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione dello stesso consiglio.

Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 4, il direttore generale dell'A.N.A.S. può avvalersi del personale di ruolo a tale compito designato dall'A.N.A.S.

Il direttore generale è, inoltre, autorizzato ad assumere, con contratto a termine, il personale della S.A.R.A. in servizio nel settore delle costruzioni, nei limiti strettamente necessari.

Il contratto avrà scadenza annuale e sarà rinnovabile per un periodo di eguale durata, qualora il direttore generale comunichi, almeno tre mesi prima della scadenza, di volersi avvalere di tale facoltà.

Le condizioni contrattuali saranno fissate in base ai contratti nazionali di lavoro per l'edilizia.

Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di assunzione del personale sopra indicato il direttore generale può avvalersi del personale predetto, riconoscendone la relativa spesa.

Per la definizione dei rapporti di cui all'art. 2, egli può avvalersi anche dell'opera di liberi professionisti, nonchè di personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato, comandato a termini dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo, il direttore generale dell'A.N.A.S. sarà affiancato da una commissione tecnico-finanziaria, all'uopo nominata dal Ministro per i lavori pubblici, la quale dovrà esprimere il proprio parere:

a) per il pagamento dei crediti alle imprese esecutrici dei lavori, ai fornitori dei materiali impiegati nella costruzione delle autostrade, nonchè dei crediti relativi alle acquisizioni delle aree, verificando la legittimità ed i titoli delle richieste;

b) per l'esecuzione e il completamento delle opere per realizzare il massimo dell'economia possibile;

c) per la salvaguardia e l'utilizzazione delle opere già eseguite.

Art. 8.

I legali rappresentanti della società già concessionaria sono tenuti a formare l'inventario di tutti i beni di cui al comma sesto del presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a consegnarlo al direttore generale dell'A.N.A.S. entro novanta giorni dalla data predetta.

Entro trenta giorni dalla data suddetta, i legali rappresentanti della società, già concessionaria, debbono, altresì, porre a disposizione del direttore generale dell'A.N.A.S. i libri e le scritture obbligatorie e facoltative da essi tenuti, nonchè a rendergli il conto della gestione relativa al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

La società è obbligata a conservare i suddetti documenti per dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I legali rappresentanti della società devono, altresì, indicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificatamente tutti i rapporti pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini perentori.

Qualora gli adempimenti di cui ai commi precedenti non vengono espletati oppure siano tardivi o risultino inesatti od incompleti, la società già concessionaria è tenuta a risarcire l'A.N.A.S. dei danni conseguenti.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i legali rappresentanti della società assumono le funzioni di custodi di tutti i beni mobili ed immobili compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori, inerenti alla costruzione ed alla gestione delle autostrade, e sono tenuti, rendendone conto al direttore generale dell'A.N.A.S. a compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari per l'esercizio delle stesse autostrade.

Art. 9.

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 6, il direttore generale dell'A.N.A.S. si avvale dei fondi somministrati con ordini di accreditamento commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestata.

Ai predetti ordini di accreditamento non si applica il limite stabilito dall'art. 56 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

La definizione di eventuali controversie potrà essere compromessa in arbitri ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 11.

Per far fronte agli oneri conseguenti al subingresso a termini del precedente art. 2 nei rapporti obbligatori in corso compresi i pagamenti per le rate di ammortamento dei mutui scadute a tutto il 31 dicembre 1976, e per il completamento dei lavori, nonché per provvedere al pagamento dei crediti conseguenti ai rapporti posti in essere dal direttore generale dell'A.N.A.S. ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1976, n. 789, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è autorizzata ad assumere mutui con il Consorzio di cre-

dito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, a ciò abilitati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, fino ad un ricavo netto di lire 324 miliardi, ripartito in ragione di lire 90 miliardi per l'anno 1977, di lire 140 miliardi per l'anno 1978, di lire 94 miliardi per l'anno 1979.

I mutui non assunti nell'anno di competenza potranno essere contratti negli esercizi successivi.

I mutui di cui al comma precedente, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi tra l'A.N.A.S. e l'istituto mutuante, con l'intervento del Ministro per il tesoro.

Le convenzioni saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le rate per il servizio di rimborso dei mutui contratti saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'A.N.A.S., nel cui stato di previsione della spesa il relativo importo dovrà risultare specificatamente vincolato a favore dell'istituto mutuante.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

Per i fini previsti dal presente decreto, il direttore generale dell'A.N.A.S. può essere autorizzato, con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., a ricorrere temporaneamente ad apertura di credito bancario da estinguersi con il ricavo dei mutui contratti a norma del primo comma.

Sui ricavi netti dei mutui che l'A.N.A.S. dovrà annualmente contrarre per il completamento dei lavori di cui al precedente primo comma è riservata una aliquota dell'8 % per oneri di carattere generale.

Art. 12.

Resta ferma la garanzia dello Stato di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dagli enti indicati da detto art. 9 fino all'intero importo dell'investimento complessivo, compresi gli inerenti oneri finanziari, risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale.

Art. 13.

Per i mutui contratti o per le obbligazioni emesse all'estero dagli enti di cui all'art. 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, la garanzia dello Stato diventa automaticamente operante su comunicazione di inadempienza del debitore ed all'uopo il comitato del Fondo centrale di garanzia è autorizzato direttamente ad imputare i relativi oneri al fondo medesimo, prescindendo dal termine di sessanta giorni previsto dal quinto comma dello stesso art. 9.

Art. 14.

L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente i fondi di garanzia, si applica anche al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, di cui all'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

A partire dall'anno 1977 le rate di ammortamento dei mutui contratti dalla S.A.R.A. prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono assunte a carico dell'A.N.A.S. secondo le scadenze e gli importi risultanti dai contratti di mutuo. Le somme relative, stabilite in lire 57 miliardi per l'anno 1977, saranno annualmente rimborsate dal Ministero del tesoro all'A.N.A.S., nel cui stato di previsione della spesa il relativo importo dovrà risultare specificamente vincolato al pagamento delle suddette rate di ammortamento.

Art. 16.

All'onere derivante per capitale, interessi ed accessori dalle operazioni di provvista di fondi di cui al precedente art. 11, si farà fronte per gli anni finanziari 1977 e 1978, con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.

All'onere di lire 35 miliardi e di lire 57 miliardi derivante negli anni finanziari 1976 e 1977 dalla attuazione dei precedenti articoli 3 e 15 si provvede con aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 1° dicembre 1976, n. 789.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1977
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1977.

Nomina di componenti la commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì

5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta commissione tributaria centrale;

Vista la lettera del 3 gennaio 1977, con la quale il dott. Guglielmo Roehrssen ha rassegnato, a seguito della sua nomina a giudice costituzionale, le dimissioni dalla carica di presidente di sezione della suddetta commissione;

Vista la lettera in data 30 ottobre 1976, con la quale il prof. Manlio Resta ha rassegnato, per ragioni di salute, le dimissioni da componente;

Vista la nota 13 gennaio 1977, n. 29 S.G., con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato per la nomina a componente del citato consesso il dottor Renato Laschena, consigliere di Stato;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, in pari data, con il quale il dott. Guido Tomasone, dirigente generale dell'Amministrazione finanziaria centrale, è stato, a domanda, messo fuori ruolo, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dallo art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Mezzanotte, presidente di sezione del Consiglio di Stato, attualmente membro della commissione tributaria centrale, viene nominato presidente di sezione della commissione stessa, in sostituzione del dott. Guglielmo Roehrssen, nominato giudice costituzionale.

Art. 2.

Sono nominati componenti della commissione tributaria centrale:

Laschena dott. Renato, consigliere di Stato, su designazione del presidente del Consiglio di Stato;

Tomasone dott. Guido, dirigente generale dell'Amministrazione finanziaria centrale, fuori ruolo.

Art. 3.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1977
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 193

(1538)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Jolly, in Casalserugo, stabilimenti in Casalserugo e Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ceramica Jolly, con sede in Casalserugo (Padova) e stabilimenti a Casalserugo e a Padova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Jolly con sede in Casalserugo (Padova) e stabilimenti a Casalserugo e a Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1442)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nella officina della ditta Crosara Alvise, in Valdagno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con i decreti ACIS in data 4 aprile 1951, n. 342, in data 22 settembre 1955, n. 2342 in data 11 agosto 1958 la ditta Crosara Alvise fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Valdagno (Vicenza), piazza del Mercato n. 1, rispettivamente specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nelle forme di fiale, compresse, discoidi, supposte e sciroppi;

Visto l'atto notarile in data 16 luglio 1959, registrato a Valdagno Atti pubblici in data 1° agosto 1959 al n. 81/113 dal quale risulta che il sig. Crosara dott. Alvise cede e vende al proprio figlo Crosara dott. Paolo l'azienda per la produzione e lo smercio di prodotti farmaceutici denominata « Laboratorio farmaco-biologico Crosara »;

Visto il certificato della iscrizione avvenuta in data 19 ottobre 1959 della ditta « Laboratorio farmaco-biologico Crosara di Crosara dott. Paolo » alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza;

Visto l'atto notarile in data 14 luglio 1972, registrato a Vicenza in data 17 luglio 1972 al n. 2398 dal quale risulta che la ditta Laboratorio farmaco-biologico Crosara di Crosara dott. Paolo si è costituito in società in accomandita semplice con la seguente denominazione « Laboratorio farmaco-biologico Crosara - S.a.s. di Crosara dott. Paolo e C. »;

Visto l'atto notarile in data 25 luglio 1972, registrato a Vicenza in data 27 luglio 1972 al n. 2538 dal quale risulta che la società « Laboratorio farmaco-biologico Crosara - S.a.s. di Crosara dott. Paolo e C. » si è trasformata in società a responsabilità limitata con la denominazione « Laboratorio farmaco-biologico Crosara - S.r.l. »;

Viste le lettere in data 30 luglio 1976 e 3 novembre 1976, con la quale la ditta Laboratorio farmaco-biologico Crosara S.r.l. rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede alla ditta Crosara Alvise l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nelle forme di fiale, compresse, discoidi, supposte e sciroppi nella officina farmaceutica sita in Valdagno (Vicenza), piazza del Mercato n. 1, concessa con decreto ACIS in data 4 aprile 1951, n. 342 in data 22 settembre 1955 e n. 2342 in data 11 agosto 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1303)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1977.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 15 marzo 1977 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Ascoli Piceno: Amandola - Montegiorgio - Montegranaro - San Benedetto del Tronto;

della provincia di Benevento: Apice - Benevento - Guardia Sanframondi - Montesarchio - Morcone - Pontelandolfo - Sant'Agata de' Goti - San Bartolomeo in Galdo;

della provincia di Brindisi: Brindisi - Fasano - Francavilla Fontana;

della provincia di Cremona: Pizzighettone;

della provincia di Macerata: Camerino - Civitanova Marche;

della provincia di Milano: Vimercate;

della provincia di Pavia: Broni - Vigevano;

della provincia di Perugia: Città di Castello - Foligno - Gubbio - Perugia - Todi;

della provincia di Reggio Emilia: Reggio Emilia;

della provincia di Terni: Terni;

della provincia di Trapani: Alcamo;

della provincia di Treviso: Asolo - Conegliano - San Vendemiano - Treviso - Valdobbiadene - Villorba - Volpago del Montello;

della provincia di Vercelli: Strona - Trivero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(1440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acquaformosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Acquaformosa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(872/M)

Autorizzazione al comune di Fornelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con derceto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Fornelli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.504.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(873/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(874/M)

Autorizzazione al comune di Ronciglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Ronciglione (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(875/M)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(876/M)

Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Isole Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(877/M)

Autorizzazione al comune di Monterado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Monterado (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(878/M)

Autorizzazione al comune di Anacapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Anacapri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(879/M)

Autorizzazione al comune di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Barano d'Ischia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.929.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(880/M)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.007.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(881/M)

Autorizzazione al comune di Castello di Cisterna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Castello di Cisterna (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(882/M)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Casola di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.827.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(883/M)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Calvizzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(884/M)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Carbonara di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(885/M)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1977, il comune di Rossano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.407.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(886/M)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 324.854.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(887/M)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Pizzoni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(888/M)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di San Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.258.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(889/M)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di San Lupo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(890/M)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Riofreddo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(891/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(892/M)

Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Torrice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.329.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(893/M)

Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Fragneto l'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(894/M)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(895/M)

Autorizzazione al comune di Montecerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Montecerignone (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(896/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Rocca Priora (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(897/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 452.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(898/M)

Autorizzazione al comune di Montagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Montagnana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(899/M)

Autorizzazione al comune di Taggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Taggia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(900/M)

Autorizzazione al comune di Garlasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Garlasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(901/M)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, il comune di Atri (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(902/M)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 162.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(903/M)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(904/M)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Godrano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(905/M)

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(906/M)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Floridia (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 805.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(907/M)

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Antillo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(908/M)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(909/M)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(910/M)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Falcone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(911/M)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Motta d'Affermo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(912/M)

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 276.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(915/M)

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 295.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(916/M)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di S. Stefano di Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(913/M)

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1977, il comune di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(914/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,25	882,25	882,30	882,25	882,25	882,25	882,15	882,25	882,25	882,25
Dollaro canadese	862,55	862,55	862,80	862,55	862,50	862,50	862,50	862,55	862,55	862,55
Franco svizzero	351,10	351,10	350,80	351,10	351 —	351,10	350,84	351,10	351,10	351,10
Corona danese	148,68	148,68	148,60	148,68	148,68	148,63	148,63	148,68	148,68	148,70
Corona norvegese	166.68	166,68	166,60	166,68	166,77	166,65	166,50	166,68	166,68	166,70
Corona svedese	206,84	206,84	206,80	206,84	207 —	206,90	206,85	206,84	206,84	206,95
Fiorino olandese	354,11	354,11	349,80	354,11	350 —	350,10	349,45	354,11	354,11	350,10
Franco belga	23,846	23,846	23,84	23,846	23,80	23,82	23,87	23,846	23,846	23,85
Franco francese	177,63	177,63	177,50	177,63	177,65	177,62	177,69	177,63	177,63	177,65
Lira sterlina	1512,60	1512,60	1513,25	1512,60	1512,25	1512,60	1513 —	1512,60	1512,60	1512,60
Marco germanico	365,59	365,59	365,30	365,59	365,50	365,60	365,65	365,59	365,59	365,60
Scellino austriaco	51,45	51,45	51,40	51,45	51,30	51,45	51,4710	51,45	51,45	51,45
Escudo portoghese	27,32	27,32	27,25	27,32	27,30	27,30	27,30	27,32	27,32	27,32
Peseta spagnola	12,733	12,733	12,7975	12,733	12,80	12,78	12,7950	12,733	12,733	12,80
Yen giapponese	3,078	3,078	3,0775	3,078	3,06	3,07	3,0740	3,078	3,078	3,07

Media dei titoli dell'8 febbraio 1977

Rendita 5 % 1935	86,175
Redimibile 3,50 % 1934	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,375
» 5 % (Ricostruzione)	97,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,950
» 5 % (Città di Trieste)	90,225
» 5 % (Beni esteri)	90,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,025
» 5,50 % » » 1968-83	75,300
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	90,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,075
» poliennali 7 % 1978	92,675
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,050
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,300
» » 9 % 1980	87,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1977

Dollaro USA	882,20
Dollaro canadese	862,525
Franco svizzero	350,97
Corona danese	148,655
Corona norvegese	166,59
Corona svedese	206,895
Fiorino olandese	350,03
Franco belga	23,858
Franco francese	177,66
Lira sterlina	1512,80
Marco germanico	365,57
Scellino austriaco	51,46
Escudo portoghese	27,31
Peseta spagnola	12,794
Yen giapponese	3,076

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cavezzo

Con decreto 12 febbraio 1976, n. 74603, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 295 riportato in catasto al comune di Cavezzo (Modena) al foglio 15, mappale 137 ½.

(1249)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Giovanni del Dosso

Con decreto 22 settembre 1976, n. 72989, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di Ha. 0.01.90, riportato in catasto al comune di S. Giovanni del Dosso (Mantova) al foglio 20, mappale 48.

(1250)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto 30 agosto 1976, n. 72989, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno della superficie complessiva di Ha. 20.59.87, riportato in catasto al comune di Ravenna e così distinto:

foglio 55, mapp. 11-12-13;
foglio 56, mapp. 15-17-18-21-83-84;
foglio 57, mapp. 18-522/parte-23/parte;
foglio 57, mapp. 350-521;
foglio 80, mapp. 85-86-107;
foglio 81, mapp. 47-48-50;
foglio 82, mapp. 33-34-36;
foglio 83, mapp. 14-15-16-29-35;
foglio 85, mapp. 1-3;
foglio 86, mapp. 34;
foglio 86, mapp. 1/parte;
foglio 102, mapp. 35-36-268-269;
foglio 103, mapp. 3-4-30;
foglio 103, mapp. 8;
foglio 124, mapp. 26-27-28-79-81-82-84-86;
foglio 147, mapp. 23/parte-28/parte-48/parte-141.

(1251)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche di ricompense al valor militare

Nei regi decreti 2 giugno 1921 (Bollettino ufficiale 1921, disp. 37, pag. 1820) e 21 giugno 1941 (Bollettino ufficiale 1941, disp. 88, pag. 6166) riferentisi alla concessione e revoca della medaglia di bronzo al valor militare, il nome del decorato deve intendersi Nuvoli *Baingio* (e non *Gavino*).

(1334)

Le generalità del fante 44° sottosettore, 2ª brigata « Garibaldi » Ciamparella Pasquale di Battista da S. Caterina (Cosenza), titolare della medaglia di bronzo al valor militare « sul campo », concessa con decreto luogotenenziale 6 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946, registro n. 5, foglio n. 246, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1946, disp. 15, pag. 1904, sono così rettificate:

Ciambarella Pasquale Carmine, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 25 agosto 1920.

(1335)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Topostop dell'impresa Ital Agro S.a.s.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Topostop concessa all'impresa Ital Agro S.a.s., in Torino, con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1057)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fosfuro di zinco dell'impresa Ital Agro S.a.s.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fosfuro di zinco concessa all'impresa Ital Agro S.a.s., con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1058)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Arsenol dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arsenol concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1059)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del precitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova (Udine);

Dispone:

Il dott. prof. Ermanno Asti, nato a Udine il 17 maggio 1921, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Palmanova, di 2ª categoria, con sede in Palmanova (Udine), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1977

Il Governatore: Baffi

(1312)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Giorgio di Perlena.

Si dà notizia che — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — in data 29 ottobre 1976 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Giorgio di Perlena (Vicenza), disposta con decreto del Ministro per il tesoro 16 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975, e prorogata con decreto 14 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 1° luglio 1976.

(1313)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a trenta posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Milano è stato bandito con decreto ministeriale 6 febbraio 1970;

Considerato che risultano attualmente vacanti trenta posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 30 (trenta) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Milano.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice — presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Milano;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Milano della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 293

(1258)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale d'idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Angelini Corrado, nato a Padova il 3 agosto 1941	punti	100	su 100
2. Cianchetti Carlo, nato a Tripoli il 27 luglio 1940	»	100	»
3. De Zanche Luciano, nato a Borca di Cadore (Belluno) il 15 febbraio 1940	»	100	»
4. Ferrari Giancarlo, nato a Pavia il 2 settembre 1941	»	100	»
5. Gherardi Danilo, nato a Roma l'8 luglio 1929	»	100	»
6. Piazza Giuseppe, nato a Milano il 17 febbraio 1940	»	100	»
7. Sinibaldi Luigi, nato a Labico (Roma) il 19 giugno 1940	»	100	»
8. Toso Vito, nato a Venezia il 28 marzo 1938	»	100	»
9. Defanti di Sant'Oberto Carlo Alberto, nato a Genova il 19 luglio 1939	»	98	»
10. Freddi Alberto, nato a Terni il 26 maggio 1940	»	96	»
11. Perrone Francesco, nato a Milano il 2 settembre 1938	»	96	»
12. Quattrini Angelo, nato a Montecosaro il 26 settembre 1940	»	96	»
13. Rana Damiano, nato a Potenza il 16 ottobre 1940	»	96	»
14. Tavolato Bruno, nato a Trieste il 29 giugno 1938	»	96	»
15. Zampollo Antonio, nato a Ferrara il 22 agosto 1939	»	96	»
16. Battistin Leontino, nato a Fiume il 15 gennaio 1939	»	95	»
17. Filippini Cesare, nato a Roma il 25 novembre 1938	»	94	»
18. Gentile Alfredo, nato a Napoli il 24 maggio 1938	»	94	»
19. Rizzuto Nicolò, nato a Trapani il 1° agosto 1937	»	94	»
20. Scarpa Giorgio, nato a Treviso il 18 luglio 1931	»	94	»
21. Testa Gianfranco, nato a Romans d'Isonzo l'8 ottobre 1938	»	94	»
22. Piazza Marcella, nata a Verona il 24 agosto 1931	»	93	»
23. Ferro Filippo Maria, nato a Novara il 5 aprile 1941	»	92	»
24. Gerini Annamaria, nata a Roma il 19 giugno 1940	»	92	»
25. Mercuriali Aulo, nato a Cervia il 12 maggio 1938	»	92	»
26. Negrin Paolo, nato a Trieste il 19 novembre 1938	»	92	»
27. Seitun Andrea, nato a Savona il 17 aprile 1940	»	92	»

28 Tripaldelli Bruno, nato a Caserta il 16 luglio 1939 . punti 92 su 100
29. Cabella Giovanni, nato a Roma il 20 agosto 1935 . » 91 »
30. Fiorillo Alessandro, nato a Napoli il 25 novembre 1938 » 91 »
31. Bilello Alessandro, nato a Palermo il 16 novembre 1938 » 90 »
32. Bugiani Orso, nato a Follonica l'8 marzo 1938 . » 90 »
33. Coppola Giulio, nato a Carmiano il 22 giugno 1936 . . . » 90 »
34. Dall'Olio Gaetano, nato a Sandrigo il 19 gennaio 1937 . » 90 »
35. Di Liberto Claudio, nato a Roma il 4 novembre 1940 . . » 90 »
36. Facchini Giulio, nato a Lugo il 17 settembre 1931 . . . . » 90 »
37. Ferriero Giovanni, nato a S. Maria Capua Vetere il 24 giugno 1938 . » 90 »
38. Gualtieri Gualtiero, nato a Livorno il 6 aprile 1940 » 90 »
39. Lambruschini Paolo, nato a Empoli il 24 marzo 1937 » 90 »
40. Micalizzi Vittorio, nato a Messina il 17 dicembre 1941 » 90 »
41. Pesola Nunzio, nato a Tarhuna (Libia) il 16 maggio 1939 » 90 »
42. Tartara Amelia, nata a Voghera (Pavia) il 29 settembre 1936 . » 90 »
43. Tiacci Camillo, nato a Marsciano (Agrigento) l'11 ottobre 1941 . . » 90 »
44. Tosi Luigi, nato a Verona il 1° novembre 1939 . . » 90 »
45. Cognazzo Andrea Luigi, nato a Torino il 7 marzo 1940 . . » 89 »
46. Arrigucci Eugenio, nato ad Arezzo il 27 dicembre 1926 . . » 88 »
47. Blondi Carlo, nato a Bologna il 15 giugno 1941 . . » 88 »
48. Cardile Giuseppe, nato a Messina il 4 maggio 1938 . » 88 »
49. Dagnino Nicola, nato a Genova il 29 giugno 1939 . . . . » 88 »
50 Musco Giovanni, nato a Fesana (Pola) il 23 dicembre 1935 . . . » 88 »
51 Passeri Francesco, nato a Montodine (Cremona) il 21 maggio 1941 . » 88 »
52. Serra Salvatore, nato a S. Agata Militello il 7 maggio 1940 . » 88 »
53. Robotti Carlo Andrea, nato ad Alessandria il 19 marzo 1937 . . » 87 »
54 Abbruzzese Michele, nato a Genova il 19 novembre 1940 . » 86 »
55. Cricchio Antonino, nato a Palermo il 22 settembre 1927 . » 86 »
56. Fera Leone, nato a Platì (Reggio Calabria) il 5 ottobre 1939 . » 86 »
57. Fiaschi Antonio, nato a Pisa il 26 febbraio 1942 . . . » 86 »
58. Meduri Mario, nato a Reggio Calabria il 6 febbraio 1941 » 86 »
59. Mercgalli Clementina, nata a Milano il 23 ottobre 1939 » 86 »
60. Gasparini Alessandro, nato a Lodi il 26 febbraio 1931 . » 85 »
61. Lovascio Aldo, nato a Canosa il 2 gennaio 1940 » 85 »
62. Bollettini Gioacchino, nato a S. Benedetto del Tronto il 13 febbraio 1934 . » 84 »
63. Di Donato Stefano, nato a Vicenza l'8 novembre 1940 » 84 »
64. Labianca Orazio, nato a Trinitapoli il 7 aprile 1939 » 84 »
65. Lamberti Paolo, nato a Roma il 29 marzo 1941 . » 84 »
66. Marchiò Sergio, nato a Genova-Rivarolo il 28 novembre 1931 . » 84 »
67. Scuderi Domenico, nato a Messina il 5 novembre 1942 . . . . » 84 »
68. Taramelli Massimo, nato a Pavia il 7 agosto 1941 . . . . . . punti 84 su 100
69. Valenti Giuseppe, nato ad Agira il 4 settembre 1940 . . . . . . » 84 »
70. Veronesi Gianluigi, nato a Verona il 14 maggio 1938 . . . . . . » 84 »
71. Badino Romualdo, nato a Genova il 23 agosto 1939 . . . . . . » 82 »
72. Arlecchini Sergio, nato a Bologna il 24 febbraio 1937 . . . . . . » 80 »
73. Carlucci Vito, nato ad Adelfia il 17 febbraio 1934 . . . . » 80 »
74. Delzanno Giovan Battista, nato a Cervatto il 30 dicembre 1926 . . . . » 80 »
75. Nardozza Vincenzo, nato a Taranto il 20 ottobre 1935 . . . . . . » 80 »
76. Nucci Umberto, nato ad Ancona l'11 febbraio 1933 . . . . . » 80 »
77. Piola Patrizia, nata a Savona il 1° febbraio 1940 . . . . . . » 80 »
78. Toffolo Gianguido, nato a Venezia il 5 luglio 1937 . . . . . . » 80 »
79. Paiardi Alberto, nato a Cremona il 21 giugno 1937 . . . . . . » 78 »
80. Mariani Giuseppe, nato a Voghera l'11 gennaio 1941 . . . . . » 76 »
81. Marinig Luciano, nato a Muzzana del Turgnano il 22 maggio 1934 . . . » 76 »
82. Riccobono Pietro, nato a Palermo il 28 novembre 1938 . . . . . » 76 »
83. Zambianchi Attilio, nato a Milano il 1° gennaio 1928 . . . . . » 76 »
84. Bacci Renato, nato a La Spezia il 17 giugno 1937 . . . . . . » 74 »
85. Barnaba Alessandro, nato a Massafra il 3 luglio 1939 . . . . . . » 74 »
86 Caccia Mario Riccardo, nato a Milano il 4 giugno 1939 . . . . . . » 74 »
87. Canepari Claudio, nato a Milano il 17 marzo 1937 . . . . . » 74 »
88. Nastasi Giuseppe, nato a Castiglione di Sicilia il 12 settembre 1940 . . . » 73 »
89. Favilla Alfio, nato a Pisa il 12 settembre 1939 . . . . . . » 72 »
90. Galimberti Jores Maria, nata a Ghemme il 28 marzo 1934 . » 72 »
91. Garbin Oscar, nato a Monselice il 6 ottobre 1928 . » 72 »
92. Rizzo Angelo, nato ad Enna il 10 aprile 1937 . . » 72 »
93. Crispi Giovanni, nato a Napoli il 25 giugno 1927 . . . . . . » 71 »
94. Antonini Mario, nato a Buie d'Istria l'8 aprile 1925 . . . . . . » 70 »
95. Aprile Francesco, nato a Botrugno il 24 settembre 1939 . . . . . » 70 »
96. Candido Felice Antonio, nato a Guagnano il 26 marzo 1925 . . . . » 70 »
97. Cozzani Carlo, nato a La Spezia il 15 luglio 1939 . . . . . . » 70 »
98. Farina Gian Luigi, nato a Palermo il 28 gennaio 1932 . . . . . » 70 »
99. Ferri Emanuele, nato a Roè-Volciano (Bergamo) il 19 febbraio 1936 . . » 70 »
100. Garzillo Francesco, nato a Salerno il il 22 novembre 1927 . . . . . » 70 »
101. Sciscio Antonio, nato a Venezia il 1° dicembre 1936 . . . . . » 70 »
102. Sordi Eugenio, nato a Ponte dell'Olio il 4 marzo 1933 . . . . » 70 »
103. Supino Di Lorenzo Rodolfo, nato a Limatola il 5 ottobre 1934 . . . » 70 »
104 Tagliabue Giovanni, nato a Milano il 6 novembre 1931 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(1075)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bolgan Armido, nato a Mestre (Venezia) il 9 maggio 1943 . punti 100 su 100
2. Bussani Fulvio, nato a Trieste il 14 luglio 1942 » 100 »
3. Carmignani Giorgio, nato a Genova il 14 giugno 1945 . » 100 »
4. Cassì Giuseppe, nato a Modica (Ragusa) il 6 giugno 1945 » 100 »
5. Dini Ivo, nato a Città di Castello il 21 gennaio 1938 . » 100 »
6. Fantastico Teodoro, nato a Sannicandro Garganico il 22 novembre 1939 » 100 »
7. Giglio Corrado, nato a Genova il 31 ottobre 1943 . » 100 »
8. Grassi Claudio, nato a Cremeno (Como) l'11 aprile 1945 . » 100 »
9. La Comba Aldo, nato a Livorno il 28 giugno 1943 . . » 100 »
10. Laudi Marco, nato a Torino il 28 agosto 1942 » 100 »
11. Lembo Antonino, nato a Messina il 1° marzo 1942 » 100 »
12. Lentini Massimo, nato a Roma il 13 novembre 1946 . » 100 »
13. Manganelli Antonio, nato a Siena il 28 ottobre 1943 . . » 100 »
14. Menichelli Enrico, nato a Massa d'Albe il 15 luglio 1943 . » 100 »
15. Miccolis Sebastiano, nato a Sulmona il 1° agosto 1945 . » 100 »
16. Moramarco Enzo, nato a Milano il 19 settembre 1942 » 100 »
17. Marocco Antonio, nato a Terni il 23 luglio 1943 » 100 »
18. Muraro Giovanni Battista, nato ad Alanno (Pescara) il 12 luglio 1942 . » 100 »
19. Padua Elio, nato a Scicli (Ragusa) il 6 gennaio 1941 » 100 »
20. Pisi Franco, nato a Latina il 24 febbraio 1942 » 100 »
21. Stigliani Vito, nato a Tolve il 10 gennaio 1941 » 100 »
22. Visentini Egidio, nato a Moglia (Mantova) il 17 dicembre 1939 » 100 »
23. Di Mauro Francesco, nato a Siracusa il 13 aprile 1945 . » 98 »
24. Invernizzi Sergio, nato a Serina il 22 giugno 1945 » 98 »
25. Ricci Barbini Vittorino, nato a Piancastagnaio (Siena) il 10 novembre 1943 » 98 »
26. Antonica Salvatore, nato a Galatina il 10 maggio 1945 » 97 »
27. Bassotti Alessandri Amedeo, nato a Roma il 20 giugno 1943 . » 97 »
28. Martinelli Augusto, nato a Pieve di Cento il 21 aprile 1944 . » 97 »
29. Martini Gianni, nato a Riva del Garda il 14 dicembre 1940 . . » 97 »
30. Micheletti Cristiano, nato a Pola il 30 maggio 1941 . . . . . . punti 97 su 100
31. Positano Nicola, nato a Genova l'11 maggio 1942 . . . . . . » 97 »
32. Pozza Domenico, nato a Colleferro il 25 dicembre 1935 . . . . . » 97 »
33. Puricelli Alberto, nato a Gallarate il 28 novembre 1942 . . . . . » 97 »
34. Rocco Gerardo, nato a Battipaglia il 26 ottobre 1940 . . . . . » 97 »
35. Rossi Francesco, nato a Savona il 29 luglio 1942 . . . . . . » 97 »
36. Vitullo Fernando, nato a Bolzano il 12 maggio 1939 . . . . . . » 97 »
37. Deplano Giovanni Basilio, nato ad Ussassai il 31 gennaio 1943 . . . . » 96 »
38. Di Fabio Giuseppe, nato a Collelongo il 16 gennaio 1942 . . . . . » 96 »
39. Gritti Angelo, nato a Bergamo il 19 dicembre 1941 . . . . . » 96 »
40. Lavelli Dino, nato a Ceresara il 28 gennaio 1945 . . . . . . » 96 »
41. Ruiu Giovanni Maria, nato ad Olzai (Nuoro) il 18 gennaio 1944 . . . » 96 »
42. Valli Alberto, nato a Milano il 29 novembre 1939 . . . . . . » 96 »
43. Biviano Domenico, nato a Lipari il 30 giugno 1935 . . . . . . » 95 »
44. Borroni Giorgio, nato a Milano il 3 marzo 1945 . . . . . . » 95 »
45. Cerone Giancarlo, nato ad Ortona dei Marsi il 3 settembre 1943 . . . » 95 »
46. Iacobellis Ulrico, nato a Bari l'11 marzo 1940 . . . . . . » 95 »
47. Sepe Giuseppe (Salvatore), nato a Marigliano (Napoli) il 6 agosto 1944 . . » 95 »
48. Pagano Saverio, nato a Catania l'8 settembre 1944 . . . . . . » 94 »
49. Della Morte Ennio Luigi, nato a Gravedona il 24 marzo 1945 . . . . » 93 »
50. Fauci Francesco, nato a Isola Capo Rizzuto il 26 gennaio 1945 . . . » 93 »
51. Fontana Gabriele, nato a Livorno Ferraris il 16 marzo 1944 . . . . » 93 »
52. Fornasiero Ennio, nato ad Este (Padova) il 4 febbraio 1944 . . » 93 »
53. Giacardi Aldo, nato Varazze (Savona) il 28 febbraio 1942 . . . . » 93 »
54. Liuzzi Nicola, nato a Benevento il 6 gennaio 1941 . . . . . . » 93 »
55. Porena Massimo, nato a Cascia il 14 giugno 1946 . . . . . . » 93 »
56. Siciliano Francesco, nato a Nocera Inferiore il 3 ottobre 1935 . . . . » 93 »
57. Tasso Paolo, nato a Treviso il 19 dicembre 1941 . . . . . . » 93 »
58. Valenti Primo, nato a Roma il 1° luglio 1944 . . . . . . » 93 »
59. Vestita Eligio, nato a Taranto il 9 maggio 1945 . . . . » 93 »
60. Vicini Davide, nato a Taggia il 6 maggio 1942 . . . . » 93 »
61. Bonito Oliva Prospero, nato a Laurenzana il 19 ottobre 1940 . . . . » 90 »
62. Gagossi Marco, nato a S. Martino in Rio il 10 gennaio 1946 . . . . » 90 »
63. Colloi Dariusu, nato a Zahedan (Iran) l'8 agosto 1943 . . . . . . » 90 »
64. Conte Ferdinando, nato a Volturara Irpina il 19 maggio 1939 . . . » 90 »
65. Contemori Giampaolo, nato a Venezia l'8 luglio 1944 . . . . . . » 90 »
66. Conti Pier Giorgio, nato a Vercelli il 27 ottobre 1940 . . . . . . » 90 »
67. Floris Fabio, nato a Cagliari il 22 aprile 1942 . . . . » 90 »
68. Gastaldi Antonio Franco, nato a Genova il 12 maggio 1941 . . . . » 90 »
69. Gemelli Raffaele, nato a Pentone il 30 agosto 1943 . . . . . . » 90 »
70. Ghiron Paolo, nato a Biella il 24 settembre 1943 . . . . » 90 »

71. Masala Alberto, nato a Cagliari il 7 aprile 1945	punti	90	su 100
72. Messina Salvatore, nato a Messina il 7 aprile 1942	»	90	»
73. Paolini Riccardo, nato a Casalvieri il 25 maggio 1939 .	»	90	»
74. Pescatore Domenico, nato a Terlizzi il 22 maggio 1941 .	»	90	»
75 Sansone Antonio, nato a Roma il 2 ottobre 1938 .	»	90	»
76 Tamburini Camillo, nato a Bolzano il 14 maggio 1940 .	»	90	»
77. Vimercati Giancarlo, nato a Legnano il 31 ottobre 1938	»	90	»
78 Zanocco Gianfranco, nato a Mirano il 22 novembre 1937 .	»	90	»
79. Farina Ubaldo, nato a Carate Brianza il 22 giugno 1943 .	»	88	»
80. Ammirato Antonio, nato a Napoli il 6 giugno 1941	»	87	»
81. Campo Biagio, nato a Canicattini Bagni il 10 maggio 1944	»	87	»
82. Sagrini David, nato a Macerata il 3 luglio 1940	»	87	»
83 Apicella Filippo, nato a S. Ilario Ionio il 20 settembre 1944	»	85	»
84. Capparelli Francesco, nato a Spezzano Albanese il 16 agosto 1944 .	»	85	»
85 Destro Vanni, nato ad Adria il 26 luglio 1935	»	85	»
86. Galfano Giuseppe, nato a Marsala il 23 febbraio 1941	»	85	»
87. Giampaoli Fabio, nato ad Arcevia il 10 novembre 1943	»	85	»
88. Radice Giampiero nato a Legnano il 25 dicembre 1940 .	»	85	»
89. Silvestro Vincenzo, nato a Catania il 28 agosto 1946	»	85	»
90 Sommavilla Aldo, nato a Bolzano il 28 marzo 1942	»	85	»
91 Tombolini Pietro, nato a Roma il 5 febbraio 1945 .	»	85	»
92. Toriello Donato, nato a Montecorvino Pugliano il 24 giugno 1939	»	84	»
93. Carbone Ugo, nato a Palmi il 12 dicembre 1938 .	»	83	»
94. Gallo Zaccaria, nato a Susa di Tunisi il 14 marzo 1939 .	»	83	»
95 Ronconi Claudio, nato a Venezia il 3 giugno 1942	»	83	»
96. Caminiti Francesco, nato a Leporano il 15 gennaio 1938 . .	»	82	»
97. Ciampoletti Romano, nato a Gubbio il 20 gennaio 1940 .	»	82	»
98. Innocenti Roberto, nato a Cairo Montenotte l'11 aprile 1942	»	82	»
99. Demicheli Pietro, nato a Novi Ligure il 12 agosto 1929 .	»	80	»
100. Ferrara Biagio, nato a S. Giuseppe Iato il 27 febbraio 1922 .	»	80	»
101. Greco Emanuele, nato a Palagiano il 4 luglio 1941 .	»	80	»
102. Merlo Alberto, nato a Vittorio Veneto il 10 settembre 1943 .	»	80	»
103. Stagni Giorgio, nato a S Lazzaro (Bologna) il 15 dicembre 1943 . .	»	80	»
104. Baldi Pietro, nato a Cantalice il 5 aprile 1940 .	»	78	»
105. Cameli Giancarlo, nato a S. Benedetto del Tronto il 28 agosto 1942 .	»	78	»
106. Catalanotti Guido, nato a Napoli il 5 settembre 1937	»	78	»
107 Certomà Raffaele, nato a Siderno Marina il 26 settembre 1937	»	78	»
108. Di Cello Valerio, nato a Platania il 7 luglio 1940	»	78	»
109. Fiore Luciano, nato a Torino il 1° novembre 1945 .	»	78	»
110. Fischetti Giancarlo, nato ad Altamura il 27 ottobre 1942	»	78	»
111. Milani Paolo, nato a Massa il 29 ottobre 1940 . . .	»	78	»
112. Pannone Raffaele, nato a Castelmorrone il 1° giugno 1936	punti	78	su 100
113. Rigatti Patrizio, nato a Siena il 4 dicembre 1941 .	»	78	»
114. Strassera Antonio, nato a Padova il 31 dicembre 1940	»	78	»
115. Urbini Sauro, nato a Forlì il 4 novembre 1945 .	»	78	»
116 Barbieri Franco, nato a Chioggia il 9 aprile 1940	»	76	»
117. Comunale Luigi, nato a Salerno il 14 febbraio 1944	»	76	»
118. Greca Paolo, nato ad Agrigento il 22 dicembre 1942 .	»	76	»
119. Lavoratti Ferruccio, nato a Lucca S. Angelo in Campo il 30 gennaio 1934	»	76	»
120. Lombardo Vincenzo, nato a Castel S Giorgio il 27 marzo 1945 .	»	76	»
121. Barbui Pier Ezio, nato a Portogruaro il 23 settembre 1942 .	»	75	»
122. Basile Cesare, nato a Napoli il 28 gennaio 1943	»	75	»
123. Belli Antonio, nato a Pavia l'8 febbraio 1944	»	75	»
124. Chellini Marcello, nato a Chiusi il 18 dicembre 1938	»	75	»
125. Iacone Giovanni, nato a Napoli il 6 luglio 1938	»	75	»
126. Moscatiello Michele, nato a Cervinara il 19 settembre 1942 .	»	75	»
127. Pagnozzi Enrico G., nato a Celle Ligure il 16 febbraio 1944 .	»	75	»
128. Renda Francesco, nato a Mottafollone il 26 febbraio 1943 .	»	75	»
129. Seccia Mario, nato a Pescara, il 9 novembre 1946 .	»	75	»
130. Trevisi Bruno, nato a Guagnano il 19 dicembre 1937 .	»	75	»
131. Martinelli Sebastiano, nato a Brindisi il 31 dicembre 1935 .	»	74	»
132. Tarsia Attilio, nato a Montegiordano il 10 luglio 1934 .	»	74	»
133. De Seta Alfonso, nato a Pistoia il 14 settembre 1938	»	73	»
134. Ierardi Domenico, nato a Vibo Valentia il 2 ottobre 1935 .	»	73	»
135. Zen Francesco, nato a Montegalda il 22 dicembre 1942	»	73	»
136 Zingoni Franco, nato a Livorno il 23 maggio 1939 .	»	73	»
137. Cocito Pierluigi, nato a Bra il 24 settembre 1941 .	»	70	»
138. Cortese Michele, nato a Caltanissetta il 21 luglio 1940	»	70	»
139. Della Cioppa Vincenzo, nato a Capua il 12 luglio 1939	»	70	»
140. Di Carlo Ezio, nato a Balvano il 23 ottobre 1943	»	70	»
141. Di Monaco Giovanni, nato a Serra San Quirico il 22 agosto 1943 . . .	»	70	»
142. Giordano Domenico, nato ad Arborea l'11 giugno 1943	»	70	»
143. Grazzini Luigi, nato a Montecarlo (Lucca) l'11 agosto 1940	»	70	»
144. La Mantia Salvatore, nato a Palermo il 4 febbraio 1938	»	70	»
145. Magrini Tommaso, nato a Citerna l'8 gennaio 1942	»	70	»
146. Maniscalco Lorenzo, nato a Sciacca il 25 giugno 1944	»	70	»
147. Paganelli Roberto, nato a Porretta T. il 22 maggio 1941	»	70	»
148. Urso Giuseppe, nato a Marsala il 19 novembre 1937	»	70	»
149. Vita Gerlando, nato a Favara il 14 agosto 1934	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(838)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Candidi Tommasi Crudeli Alberto, nato a Firenze il 1° giugno 1943 . punti 100 su 100
2. Magalini Michele, nato a Villafranca il 25 agosto 1942 . » 100 »
3. Malfatti Sirio, nato a Livorno il 3 gennaio 1945 » 100 »
4. Trimboli Vincenzo, nato a Cosenza il 3 gennaio 1936 . » 96 »
5. Naim Umberto, nato a Sfax (Tunisia) il 2 marzo 1944 . » 95 »
6. Visconti Mario, nato a Terzigno il 7 gennaio 1942 . » 95 »
7. Boglino Ennio, nato a Cairo il 16 ottobre 1929 » 90 »
8. Caenazzo Ennio, nato a Trieste il 18 settembre 1944 . » 90 »
9. Capria Alfonso, nato a Nicotera il 23 giugno 1943 . » 90 »
10. Paternuosto Mario, nato a S. Angelo in Formis l'8 febbraio 1945 . » 88 »
11. Berardi Michele, nato a Ruvo di Puglia il 5 aprile 1940 . » 85 »
12. Colla Giancarlo, nato a Castell'Arquato l'8 aprile 1944 » 85 »
13. Dante Gian Luigi, nato a Millesimo il 13 marzo 1941 » 85 »
14. Iacopini Giampaolo, nato a Roma il 7 marzo 1943 . » 85 »
15. Mignemi Giorgio Vittorio, nato a Enna il 27 dicembre 1942 . » 85 »
16. Vantini Italo, nato a Padova il 13 settembre 1943 . » 85 »
17. Volpari Bruno, nato a Roma il 12 novembre 1941 . » 84 »
18. Bellobuono Antonio, nato a Milano il 25 gennaio 1946 . » 83 »
19. Accietto Filippo, nato a Portici (Napoli) il 5 maggio 1944 » 80 »
20. Babando Giovanni, nato a Torino il 28 marzo 1931 . » 80 »
21. Curzio Marcello, nato a Melito di Napoli il 26 febbraio 1940 . » 80 »
22. Pera Angelo, nato a Ceva il 9 dicembre 1940 . » 80 »
23. Pettinati Giacinto, nato a Trapani il 29 ottobre 1941 » 80 »
24. Galeazzi Renato, nato ad Ancona il 22 ottobre 1945 . » 78 »
25. Morini Sergio, nato a Roma il 27 aprile 1944 . » 78 »
26. Residori Pietro, nato a Verona il 27 giugno 1942 . » 78 »
27. Simone Simone, nato a Conversano il 18 settembre 1927 . » 78 »
28. Angelini Giampaolo, nato a Belluno il 15 ottobre 1943 . » 76 »
29. Miragoli Giovanni, nato a Roma il 14 luglio 1941 . . . . . . » 76 »
30. Moschetta Raffaele, nato a Bitonto il 23 aprile 1945 punti 76 su 100
31. Salerno Mario, nato a Gangi il 5 novembre 1941 . » 76 »
32. Salomone Teresa, nata a Roma il 2 novembre 1943 . » 76 »
33. Durasco Renato, nato a Napoli il 30 giugno 1935 . » 75 »
34. Mariotti Flavio, nato a Roma il 23 febbraio 1940 . . . . » 75 »
35. Marone Giampiero, nato a Napoli il 13 settembre 1941 . . . . . » 75 »
36. Mercaldo Enrico, nato a S. Maria Capua Vetere il 19 marzo 1943 . . . » 75 »
37. Rigo Giampiero, nato a Soresina il 26 settembre 1937 . . . . . . » 75 »
38. Corinaldesi Roberto, nato a Bologna il 2 marzo 1944 . . . . . . » 74 »
39. De Veredicis Carlo, nato a Foggia il 22 novembre 1939 . . . . . » 74 »
40. Manduzio Angelo Maria, nato a S. Nicandro Garganico il 26 febbraio 1943 » 74 »
41. Martire Antonio, nato a Longobardi il 25 novembre 1943 . . . . . » 74 »
42. Del Ninno Ersilio, nato a Milano il 25 giugno 1938 . . . . » 73 »
43. Mazzeo Francesco, nato a Nola il 17 novembre 1937 . . . . » 72 »
44. Oliverio Franco, nato a Cagliari il 17 settembre 1941 . . . . . . » 72 »
45. Martiradonna Carlo, nato a Roma il 26 giugno 1943 . . . . . . » 71 »
46. Pettenati Vittoria, nata a Cremona il 13 aprile 1935 . . . . . . » 71 »
47. Bastoni Franco, nato a Trecenta il 10 agosto 1944 . . . . . . » 70 »
48. Bonardi Lorenzo, nato a Mathi il 23 agosto 1941 . . . . » 70 »
49. Bruni Pasquale, nato ad Amantea il 22 giugno 1942 . . . . » 70 »
50. De Micheli Enrico, nato ad Arona il 22 novembre 1943 . . . . . » 70 »
51. Furbatto Adelchi, nato a S. Giovanni Rotondo il 23 luglio 1943 . . . . » 70 »
52. Labbate Donato, nato a Fasano il 15 settembre 1941 . . . . . . » 70 »
53. Visconti Giampaolo, nato a Milano il 7 ottobre 1942 . . . . . . » 70 »
54. Zecchinato Osvaldo, nato a Verona il 7 ottobre 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Integrazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a duecentosessantatre posti di segretario comunale generale di 2ª classe;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1975, col quale le segreterie dei comuni di Bra (Cuneo) e Albignasego (Padova) sono state depennate dal novero delle sedi messe a concorso in conseguenza del richiamo in servizio dei rispettivi titolari in applicazione della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1975, con il quale è stata stralciata dalle sedi a concorso la segreteria del comune di Montalbano Ionico a seguito di declassificazione;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1976, con il quale si è proceduto alla assegnazione alle duecentosessanta segreterie comunali della classe seconda dei vincitori del concorso;

Visti i decreti ministeriali in data 8 settembre e 15 novembre 1976, con i quali, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, si è proceduto rispettivamente all'assegnazione di sessantadue e tredici segreterie comunali della classe seconda risultate vacanti ad altrettanti candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Ritenuto che, per effetto di rinunce, dimissioni, decadenze o trasferimenti ad altre sedi di alcuni dei candidati vincitori del concorso, si sono rese vacanti undici segreterie comunali della classe seconda;

Considerato che, in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1976, n. 749, le predette undici sedi devono essere conferite ai candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria immediatamente i vincitori;

Tenuto conto della posizione di graduatoria dei singoli concorrenti, nonché delle preferenze da ognuno espresse ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 27 luglio 1974, in merito all'assegnazione della sede;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per esami e per titoli, a duecentosessanta posti di segretario comunale generale di 2ª classe, vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate a decorrere dal 15 febbraio 1977:

1. Papiro Silvio: Bollate (Milano);
2. Zanovello Antonio: Caorle (Venezia);
3. Marino Salvatore: Alassio (Savona);
4. Mazzaracchio Giuseppe: Polignano a Mare (Bari);
5. Bonfanti Flavio: Porto Tolle (Rovigo);
6. Giannone Orazio: Pachino (Siracusa);
7. Mataluni Vincenzo: Casal di Principe (Caserta);
8. Salaris Salvatore: Acri (Cosenza);
9. Piazza Ezio: Bernalda (Matera);
10. Siragusa Ennio: Petilia Policastro (Catanzaro);
11. Zaia Giuseppe: Noto (Siracusa).

I predetti candidati sono nominati segretari comunali generali di 2ª classe a decorrere dal 15 febbraio 1977.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

I prefetti delle province interessate sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(1316)

REGIONE ABRUZZO

Graduatorie generali dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia de L'Aquila

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 16/16 del 10 dicembre 1975, debitamente esecutiva, giusta provvedimento della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, adottato nella seduta del 22 dicembre 1975, n. 5773/5587, mediante la quale veniva nominata la commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti in provincia de L'Aquila;

Visti i verbali numeri 1 e 2 della commissione giudicatrice del concorso a posto di veterinario condotto vacante in provincia de L'Aquila alla data del 30 novembre 1960;

Ritenuto che contestualmente all'approvazione della graduatoria debba anche procedersi all'assegnazione delle sedi in relazione all'ordine di graduatoria e alle preferenze manifestate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 69, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti preposti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

Delibera

a) di approvare la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse, così come formulata dalla commissione esaminatrice:

1. D'Orazio Domenico . . . . punti 53,0510 su 100
2. Di Matteo Ernesto . . . . . » 39 — »

b) di assegnare in relazione all'ordine della graduatoria al dottor D'Orazio Domenico la condotta veterinaria consorziale Pratola Peligna-Prezza-Roccacasale vacante al 30 novembre 1960, cui alla delibera consiliare n. 16/16 del 10 dicembre 1975, in epigrafe;

c) di dare mandato al veterinario provinciale de L'Aquila di provvedere a comunicare, all'ente interessato, il nominativo del vincitore e dell'eventuale sostituto, in caso di rinuncia o per altro motivo nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma del citato art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

d) il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nell'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale de L'Aquila e, per otto giorni consecutivi, nei comuni interessati e nel Foglio annunzi legali della provincia de L'Aquila.

L'Aquila, addì 11 novembre 1976

Il presidente: SPADACCINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 16/16 del 10 dicembre 1975, debitamente esecutiva, giusta provvedimento della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, adottato nella seduta del 22 dicembre 1975, n. 5773/5587, mediante la quale veniva nominata la commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti in provincia de L'Aquila;

Visti i verbali numeri 1 e 2 della commissione giudicatrice del concorso a posto di veterinario condotto vacante in provincia de L'Aquila alla data del 30 novembre 1968;

Ritenuto che contestualmente all'approvazione della graduatoria debba anche procedersi all'assegnazione delle sedi in relazione all'ordine di graduatoria e alle preferenze manifestate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 69, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti preposti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

Vista la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

Delibera

a) di approvare la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei ai concorso di cui alle premesse, così come formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Ciancarelli Gregorio . . . . punti 48,1705 su 100
2. Mastrocola Luigi . . . . . » 48,12 »

b) di assegnare in relazione all'ordine della graduatoria al dottor Ciancarelli Gregorio la condotta veterinaria consorziale Pescasseroli-Opi vacante al 30 novembre 1968 cui alla delibera consiliare n. 16/16 del 10 dicembre 1975, in epigrafe;

c) di dare mandato al veterinario provinciale de L'Aquila di provvedere a comunicare, all'ente interessato, il nominativo del vincitore e dell'eventuale sostituto, in caso di rinuncia o per altro motivo nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma del citato art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

d) il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale de L'Aquila e, per otto giorni consecutivi, nei comuni interessati e nel Foglio annunzi legali della provincia de L'Aquila.

L'Aquila, addì 11 novembre 1976

Il presidente: SPADACCINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 16/16 del 10 dicembre 1975, debitamente esecutiva, giusta provvedimento della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, adottato nella seduta del 22 dicembre 1975, n. 5773/5587, mediante la quale veniva nominata la commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti in provincia de L'Aquila;

Visti i verbali numeri 1 e 2 della commissione giudicatrice del concorso a posto di veterinario condotto vacante in provincia de L'Aquila alla data del 30 novembre 1965;

Ritenuto che contestualmente all'approvazione della graduatoria debba anche procedersi all'assegnazione delle sedi in relazione all'ordine di graduatoria e alle preferenze manifestate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 69, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti preposti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

Vista la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

Delibera

a) di approvare la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse, così come formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Ciancarelli Gregorio . punti 47,6825 su 100
2. Giorgi Panfilo . . . . . » 47,6625 »

b) di assegnare in relazione all'ordine della graduatoria e alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere al:

1) Ciancarelli Gregorio: la condotta veterinaria consorziale di Pettorano sul Gizio-Campo di Giove-Cansano-Introdacqua-Pacentro-Rocca Pia;

2) Giorgi Panfilo: la condotta veterinaria consorziale di Cerchio-Aielli-Collarmele;

c) di dare mandato al veterinario provinciale de L'Aquila di provvedere a comunicare, agli enti interessati i nominativi dei vincitori, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;

d) il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nell'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale de L'Aquila e, per otto giorni consecutivi, nei comuni interessati e nel Foglio annunzi legali della provincia de L'Aquila.

L'Aquila, addì 11 novembre 1976

Il presidente: SPADACCINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 16/16 del 10 dicembre 1975, debitamente esecutiva, giusta provvedimento della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, adottato nella seduta del 22 dicembre 1975, n. 5773/5587, mediante la quale veniva nominata la commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti in provincia de L'Aquila;

Visti i verbali numeri 1 e 2 della commissione giudicatrice del concorso a posto di veterinario condotto vacante in provincia de L'Aquila alla data del 30 novembre 1967;

Ritenuto che contestualmente all'approvazione della graduatoria debba anche procedersi all'assegnazione delle sedi in relazione all'ordine di graduatoria e alle preferenze manifestate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 69, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti preposti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

Vista la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

Delibera

a) di approvare la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse, così come formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Del Fiacco Guido . . . . punti 57,2175 su 100
2. Mastrocola Luigi . . . . . » 41 — »

b) di assegnare in relazione all'ordine della graduatoria e delle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere al:

1) Del Fiacco Guido: la condotta veterinaria comunale di Carsoli;

2) Mastrocola Luigi: la condotta veterinaria di Barisciano-Caporciano-Poggio Picenze-Prata d'Ansidonia-S. Pio delle Camere;

c) di dare mandato al veterinario provinciale de L'Aquila di provvedere a comunicare, agli enti interessati i nominativi dei vincitori, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;

d) il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale de L'Aquila e, per otto giorni consecutivi, nei comuni interessati e nel Foglio annunzi legali della provincia de L'Aquila.

L'Aquila, addì 11 novembre 1976

Il presidente: SPADACCINI

(1003)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e tre posti di assistente della divisione lungodegenti;

un posto di aiuto della divisione ortopedico-traumatologica;

un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(1358)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso volgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(1360)

OSPEDALI RIUNITI SPECIALIZZATI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(1362)

OSPEDALE « L. VIARANA » DI BESANA BRIANZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Besana Brianza (Milano).

(1366)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Termoli (Campobasso).

(1363)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente ortopedico addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(1355)

OSPEDALE CIVICO « SS. TRINITA' » DI TERMINI IMERESE

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(1356)

OSPEDALE DI MACERATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente del reparto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del reparto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Macerata.

(1357)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(1361)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

due posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(1423)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di assistente della divisione di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ematologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Reggio Calabria.

(1364)

OSPEDALE DI MATERNITA' DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di accettazione e astanteria;

un posto di aiuto capo del servizio di citologia;

due posti di assistente di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(1359)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

due posti di assistente di chirurgia generale;

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(1368)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del gabinetto di analisi;

un posto di primario radiologo;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(1369)

OSPEDALE CIVILE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recanati (Macerata).

(1365)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante il concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1977, dove è scritto: « *un posto* di primario di pneumologia », leggasi: « *due posti* di primario di pneumologia ».

(1367)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. 28.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 30 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1976, n. 29.

Modificazione della legge regionale 18 agosto 1973, n. 21, concernente « Contributi della Regione a comuni e consorzi di comuni per l'impianto di inceneritori di rifiuti solidi urbani ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le dizioni « Inceneritori » e « Impianto di inceneritori » riportate nei vari articoli della legge 18 agosto 1973, n. 21, e nella intestazione della legge medesima sono sostituite dalla dizione « impianti di smaltimento ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge 18 agosto 1973, n. 21, è sostituto dal seguente:

« Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà anche il termine entro il quale l'impianto di smaltimento dovrà essere ultimato.

La concessione del contributo è sottoposta al preventivo parere di idoneità tecnica e sanitaria degli organi della Regione.

I comuni o i consorzi di comuni sono tenuti a reperire e a mettere a disposizione il suolo su cui deve insistere l'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani. In mancanza, non potranno beneficiare del contributo regionale ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge 18 agosto 1973, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione del contributo l'ente beneficiario dovrà presentare all'assessorato regionale alla sanità la seguente documentazione:

a) domanda di liquidazione del contributo;

b) computo metrico consuntivo dei lavori redatti dal tecnico responsabile dell'impresa appaltatrice e vistato dall'ufficio del genio civile;

c) certificato di collaudo tecnico e sanitario sottoscritto da un rappresentante dell'ente beneficiario, da dirigente tecnico dell'impresa, da un ingegnere del genio civile e dal medico provinciale.

La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata all'assessorato competente entro novanta giorni dalla data fissata per il compimento dei lavori.

La liquidazione sarà effettuata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 dicembre 1976

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. 30.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente in dodicesimi — per un periodo comunque non superiore a mesi quattro — il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1976 sino a quando non sia approvato con legge il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

Al fine di non compromettere la migliore formulazione del bilancio di previsione relativo all'anno 1977 nel quadro del programma regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale e da definire nei termini indicati dalla legge n. 335 del 19 maggio 1976, l'esercizio provvisorio è limitato alle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato n. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 ed a quelle previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 29 dicembre 1976

ROTOLO

(1236)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. 82.

Prima integrazione al finanziamento statale previsto dalla legge 5 aprile 1975, n. 412, per l'attuazione del programma regionale di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per un primo intervento di attuazione del programma regionale di edilizia scolastica, la Regione integra con L. 1.000.000.000 il finanziamento statale di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Per le opere di edilizia scolastica finanziate con i fondi regionali si applicano le norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici previste dalla legge regionale 27 gennaio 1975, n. 18.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di cui al precedente articolo, la giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei paschi di Siena, tesorieri regionali, mutui dell'importo complessivo di L. 1.000.000.000 ammortizzabile in anni 20 a decorrere dall'esercizio 1977.

Il tasso effettivo dei mutui di cui sopra non dovrà essere superiore al 14,75 % annuo.

Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione dei predetti mutui e le spese necessarie per il loro perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 3.

Le rate di ammortamento dei mutui per complessive lire 1.000.000.000 di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio dei mutui stessi per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 4.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre incarico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere *pro-tempore*, singolo od associato, per tutta la durata residua dell'ammortamento dei mutui, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del «Fondo comune» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori dei mutui alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda a detti pagamenti autorizzandolo anche, e sempre irrevocabilmente, ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse a tale titolo in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuare tesoriere interverrà nella stipulazione dei contratti di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento dei mutui, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 4.

L'importo dei mutui per complessive L. 1.000.000.000 sarà introitato al cap. 05200 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976 e la relativa spesa sara prevista per L. 1.000.000.000 al cap. 24640 già iscritto nel bilancio del corrente esercizio.

Art. 5.

La spesa annua di L. 156.591.710 pari alla rata di ammortamento dei sopradetti mutui graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti, per la quota capitale e per la quota interessi, nei bilanci relativi agli esercizi dal 1977 al 1996.

Le spese necessarie per il perfezionamento dei mutui faranno carico ad apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 1977.

Le spese di cui al primo e secondo comma del presente articolo saranno fronteggiate con la maggiore entrata del «fondo comune» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificata con legge 10 maggio 1976, n. 356.

L spese di cui sopra sono dichiarate obbligatorie.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 28 dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 novembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. **83.**

Inquadramento nel ruolo regionale del personale assegnato ai patronati scolastici ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1967, n. 1213.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inquadramento del personale assegnato ai patronati scolastici

Gli insegnanti elementari di ruolo indicati dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, sono inquadrati a domanda, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, nel ruolo unico regionale.

Il suddetto personale è inquadrato secondo le tabelle di riferimento allegate alla legge regionale n. 54 del 1973.

La domanda di inquadramento, corredata dalla documentazione dimostrante il possesso dei requisiti previsti dal primo comma, dovrà essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente della giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inquadramento è disposto con provvedimento della giunta regionale nel quale sono indicate:

la fascia funzionale e le mansioni attribuite;

l'anzianità riconosciuta nel ruolo regionale;

la retribuzione mensile annua lorda e netta;

l'ufficio o il dipartimento regionale cui il dipendente è assegnato.

Il dipendente può essere comandato presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, ovvero temporaneamente assegnato ai patronati scolastici o ai consorzi provinciali dei patronati scolastici.

A detto personale spetta il trattamento economico iniziale della fascia funzionale di inquadramento nel ruolo regionale, aumentato degli scatti e delle classi di stipendio corrispondenti al periodo di servizio prestato presso lo Stato e riconosciuto ai fini della anzianità di carriera di insegnante elementare.

Allo stesso sono estese le norme contenute negli articoli 105, 107 e 108 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54. Gli effetti giuridici economici dell'inquadramento decorrono dalla data di adozione del provvedimento di inquadramento.

Art. 2.

Inquadramento in soprannumero

Fino a quanto non sarà stato provveduto agli adeguamenti organici previsti dall'art. 23 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo viene disposto anche in soprannumero rispetto ai contingenti previsti nelle tabelle *A* e *B* allegate alla citata legge.

Art. 3.

Finanziamento

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge previsti in L. 467.500.000 faranno carico ai capitoli del bilancio degli anni successivi corrispondenti al cap. 01100 del bilancio di previsione 1976.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 novembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 22 dicembre 1976.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. 84.

Variazione-assestamento bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1976, n. 85.

Snellimento di procedure in materia di riserva di alloggi e di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di edilizia residenziale pubblica e in attesa dell'emanazione delle leggi regionali di delega di funzioni amministrative agli enti locali in materia di urbanistica e di lavori pubblici di interesse regionale, la riserva di alloggi, ai fini di quanto previsto dal primo e secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è deliberato, su proposta degli IACP dai comuni interessati dai programmi di intervento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 dicembre 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 novembre 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 dicembre 1976.

(790)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. 14.

Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 28 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto e destinatari della legge

La regione Trentino-Alto Adige, secondo le norme di cui ai successivi articoli, concede ai cittadini contemplati al secondo comma dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato dall'art. 2-*octies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, i quali al momento dell'espatrio risiedevano in un comune del Trentino-Alto Adige, e che siano rientrati in Regione, un contributo sugli oneri di riscatto determinati dall'I.N.P.S. a carico dei medesimi.

L'intervento della Regione è concesso altresì al coniuge ed ai figli delle persone di cui al precedente comma, ancorchè non nati in Italia.

Art. 2.

Limiti dell' intervento regionale

Il contributo a carico della Regione spetta entro i limiti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia.

Il contributo stesso è riconosciuto altresì ai figli e nei limiti necessari per il perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Art. 3.

Misura dell'intervento

La misura del contributo è pari al novanta per cento dell'onere determinato dall'I.N.P.S. a carico dei soggetti richiedenti nel caso in cui i medesimi abbiano compiuto, al momento del rientro, il cinquantacinquesimo anno di età.

Il contributo così determinato viene ridotto di un cinque per cento per ogni anno di età inferiore al cinquantacinquesimo.

La misura del contributo non potrà essere inferiore in ogni caso al trenta per cento dell'onere determinato dall'I.N.P.S. a carico del soggetto, sempre nei limiti di cui al primo comma del precedente articolo.

Il contributo stesso è concesso nella misura massima del novanta per cento ai soggetti, nei confronti dei quali sia riconosciuto un grado di invalidità che dà diritto ad ottenere il relativo trattamento pensionistico a carico dell'I.N.P.S., purchè l'invalidità stessa si sia verificata entro il termine previsto al successivo art. 5 per la presentazione della domanda.

Art. 4.

Riscatto di periodi superiori al minimo

Qualora, a termini dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, venga concesso da parte dell'I.N.P.S. il riscatto per periodi superiori a quelli richiesti per il raggiungimento dei requisiti minimi di cui al primo comma del precedente art. 2, la misura del contributo a carico della Regione è determinata in base al rapporto tra il periodo necessario al fine del raggiungimento di detti requisiti minimi e quello riconosciuto dall'I.N.P.S. ai fini del riscatto, applicato all'onere globale determinato dall'istituto stesso.

Art. 5.

Istanza e documentazione

Al fine di ottenere il contributo di cui agli articoli precedenti gli interessati devono presentare, entro due anni dal rientro a pena di decadenza apposita domanda all'amministrazione regionale.

Ad essa deve essere allegato:

1) certificato storico anagrafico dal quale risulti che il richiedente al momento dell'espatrio aveva la residenza in un comune della Regione;

2) certificato del sindaco dal quale risulti la data del rientro;

3) ricevuta o copia della stessa, relativa all'inoltro della domanda di riscatto all'I.N.P.S.

Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 1, deve essere allegato alla domanda, al posto del documento di cui al n. 1), certificato di residenza nonchè certificato storico anagrafico riferito al capo famiglia.

Art. 6.

Erogazione contributo

Il contributo di cui alla presente legge è erogato da parte della Regione direttamente al richiedente a seguito di presentazione di copia del provvedimento con il quale l'I.N.P.S. ha concesso al richiedente la facoltà di riscatto prevista dall'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè il certificato dal quale risulti il versamento dell'intero onere determinato da parte dell'I.N.P.S., o dell'onere previsto per il raggiungimento dei requisiti minimi di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Surroga della Regione e rapporti con l'I.N.P.S.

L'amministrazione regionale può altresì, a seguito di apposita richiesta, surrogarsi all'interessato per il pagamento allo I.N.P.S. dell'intero onere di riscatto.

In tal caso il pagamento sarà effettuato alle stesse condizioni e modalità poste dal medesimo ente all'interessato, non appena il richiedente avrà adempiuto all'obbligo di cui al comma successivo.

Il richiedente il contributo regionale è tenuto a versare la quota di onere a proprio carico alla Regione, secondo le modalità dalla medesima stabilite.

Ai fini di cui al presente articolo la giunta regionale potrà, ove occorra, stipulare con l'I.N.P.S. apposita convenzione.

Art. 8.

Norma transitoria

Nel caso di rientro nel territorio della Regione precedente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda prevista al precedente art. 5 deve essere inoltrata all'amministrazione regionale entro due anni da tale data.

Art. 9.

Finanziamento

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in lire 25 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 670 degli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1975 e 1976

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 dicembre 1976

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. **15.**

Norme integrative dell'assicurazione di malattia a favore degli iscritti alle casse mutue provinciali di malattia dei lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 28 *dicembre* 1976

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede alle casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano un contributo per la erogazione dei mezzi per le seguenti prestazioni a favore dei propri iscritti e dei familiari a carico:

a) soggiorno in colonie marine e montane;

b) cure balneo-termali e idropiniche;

c) fornitura di occhiali e protesi oculari;

d) cure di rieducazione fonetica e apparecchi acustici;

e) spese di trasporto per prestazioni ambulatoriali di emodialisi;

f) sussidi straordinari ad assicurati bisognosi nel caso di eventi di malattia con forte incidenza economica.

I consigli di amministrazione delle casse provinciali disciplineranno, con apposita deliberazione, le modalità ed i limiti di erogazione dei mezzi per le prestazioni previste dalla presente legge.

Copia delle deliberazioni dovrà essere trasmessa all'assessorato regionale cui compete la materia della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Art. 2.

I consigli di amministrazione di ciascuna cassa provinciale, con deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, possono destinare una quota, non superiore al 50 per cento del contributo di cui al precedente art. 1, all'estensione di altre prestazioni integrative.

Art. 3.

Salvo quanto previsto all'articolo precedente i consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali per i coltivatori diretti possono disporre l'attribuzione di una quota, non superiore al 30 per cento dell'intero contributo regionale assegnato, alle casse mutue comunali, allo scopo di integrare gli oneri da esse sostenuti per visite domiciliari urgenti e notturne nonchè per spese di trasporto del medico.

La quota di contributo da destinare ad altre prestazioni integrative, ai sensi del precedente art. 2, va commisurata all'importo restante.

Copia della deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, vistata dal legale rappresentante e dal presidente del collegio dei sindaci deve essere rimessa all'assessorato regionale cui compete la materia della previdenza e delle assicurazioni sociali entro venti giorni dall'adozione.

Art. 4.

Il contributo previsto al precedente art. 1 è annualmente ripartito fra le singole casse mutue provinciali per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano con deliberazione della giunta regionale in proporzione al numero degli iscritti, ivi compresi i pensionati ed i familiari a carico, risultanti presso ciascuna di esse al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.

Art. 5.

I contributi di cui alla presente legge non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della quota delle entrate delle casse da versare al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 14, n. 1, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 6.

Le casse mutue provinciali sono tenute ad inoltrare entro il 31 marzo di ciascun anno all'assessorato cui compete la materia della previdenza e delle assicurazioni sociali, a titolo di rendiconto, un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del collegio dei sindaci, dal quale risulti l'utilizzo dei contributi ottenuti ai sensi della presente legge relativamente all'esercizio precedente.

Eventuali avanzi dei contributi concessi dovranno essere utilizzati per le medesime prestazioni nell'esercizio successivo.

Alla presentazione del rendiconto è subordinata la liquidazione del contributo regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7.

In relazione all'intervento della Regione previsto dalla presente legge, nonchè ai fini della sua attuazione, farà parte del consiglio di amministrazione di ciascuna cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento e di Bolzano, quale membro di diritto, un rappresentante della Regione, nominato con deliberazione della giunta regionale.

La giunta nominerà altresì un proprio rappresentante in seno al collegio sindacale di ciascuna cassa.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede, nell'esercizio 1976, per lire 226 milioni con le disponibilità finanziarie derivanti dalla cessazione dell'onere conseguente alla abrogazione delle leggi regionali indicate nell'articolo seguente e per lire 74 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 9.

Sono abrogate le leggi regionali 3 settembre 1958, n. 21, 15 agosto 1959, n. 14 e 28 dicembre 1963, n. 36.

Art. 10.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 dicembre 1976

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(702)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 25 novembre 1976, n. 47.

Disciplina del servizio veterinario e trasferimento del personale statale dell'ufficio del veterinario provinciale alla provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 del 7 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ufficio veterinario provinciale, trasferito alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, esercita i compiti e le funzioni derivantigli dal suddetto decreto e dalle altre norme statali e provinciali vigenti in materia dei servizi veterinari.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni nel settore dell'igiene, della sanità e dell'assistenza sanitaria attinenti ai servizi veterinari, esercitate dal Ministero e dal Ministro per la sanità e trasferite alla provincia, sono esercitate dall'assessore competente in materia.

Art. 3.

Per l'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi veterinari è istituito il ruolo speciale dei servizi veterinari, con dotazione organica, per la carriera direttiva, indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Per l'accesso al ruolo speciale dei servizi veterinari è richiesta la laurea in medicina veterinaria.

Art. 4.

La qualifica di veterinario provinciale è equiparata ad ogni effetto a quella di ispettore generale.

Il veterinario provinciale, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal veterinario con la qualifica più elevata e con maggiore anzianità di servizio nella qualifica.

In caso di pari anzianità di qualifica il sostituto del veterinario provinciale è il veterinario più anziano di età.

Art. 5.

I posti di cui alla tabella annessa vengono coperti mediante assunzione di personale, a norma delle disposizioni legislative provinciali vigenti e mediante inquadramento del personale statale di servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Limitatamente alla prima copertura del posto di veterinario provinciale l'anzianità richiesta nel grado di direttore di divisione, ai fini della promozione al grado di ispettore generale, è ridotta a due anni.

Art. 6.

Per poter sopperire ai maggiori bisogni di personale amministrativo derivanti dall'entrata in vigore della presente legge e della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53: « Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico », la dotazione organica della carriera di concetto del ruolo amministrativo è aumentata di due posti, la dotazione organica della carriera esecutiva del ruolo amministrativo è aumentata di quattro posti e la dotazione organica delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di vigilanza sanitaria del ruolo speciale del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi è aumentata rispettivamente di uno e di quattro posti.

In conseguenza degli aumenti di organico disposti dal primo comma le dotazioni delle varie qualifiche nell'ambito delle carriere di concetto ed esecutive dei singoli ruoli vengono rideterminate, ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 7.

Il personale statale veterinario e amministrativo delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge chiede di transitare nei ruoli provinciali, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche, nei corrispondenti ruoli dell'amministrazione provinciale conservando, ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, l'anzianità maturata nella qualifica e parametro di provenienza secondo quanto disposto dai seguenti commi.

I primi dirigenti ed i direttori aggiunti di divisione ed equiparati dei ruoli statali sono inquadrati nella qualifica di direttore di divisione ed equiparate, del ruolo speciale dei servizi veterinari, con l'attribuzione della classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità maturata nella qualifica di provenienza. L'anzianità eccedente quella richiesta per la classe conferita è utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici nella classe raggiunta, che a quelli del conferimento della successiva classe in detta qualifica. L'anzianità di qualifica per i primi dirigenti è costituita, a tutti gli effetti, da quella complessivamente maturata nelle qualifiche di primo dirigente, di ispettore generale e direttore di divisione ad esaurimento e nella preesistente qualifica di direttore di divisione o qualifiche a queste equiparate del ruolo di provenienza.

Al personale con qualifiche statali di consigliere e di direttore di sezione ed equiparate, è riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera direttiva agli effetti della progressione giuridica ed economica in carriera in dette qualifiche secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

I segretari principali ed equiparati rivestenti rispettivamente il parametro statale 255 e 297 sono inquadrati rispettivamente nella qualifica di segretario di I classe ed equiparata (V/B - parametro 260) e di segretario principale (IV/B - parametro 302) della carriera di concetto del ruolo amministrativo, conservando ad ogni effetto l'anzianità di servizio maturata nella qualifica e parametro di provenienza.

I coadiutori principali rivestenti rispettivamente il parametro statale 183 e 213 sono inquadrati rispettivamente nella qualifica di coadiutore di I classe (VII/C - parametro 188) e di coadiutore principale (VI/C - parametro 218) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo, conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nella qualifica e parametro di provenienza.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti con decorrenza dal primo giorno dal mese successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda di trasferimento nei ruoli provinciali.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali in virtù del presente articolo è assicurato in ogni caso, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio strettamente necessari, una retribuzione annua lorda di importo pari o immediatamente superiore a quella fruita presso l'amministrazione di provenienza.

Art. 8.

Nei confronti degli impiegati statali delle carriere di concetto ed esecutiva, inquadrati nei ruoli provinciali ai sensi del precedente art. 7, già in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, trovano applicazione i benefici previsti dall'art. 62 di detta legge.

Art. 9.

Per l'inquadramento nei ruoli provinciali del personale statale, ai sensi della presente legge, si prescinde dal requisito di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Al personale statale inquadrato nei ruoli provinciali in virtù della presente legge sono applicati i benefici di cui all'art. 35 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11.

Norma finanziaria

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 70 milioni all'anno.

Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già predisposti nel bilancio provinciale

per l'esercizio in corso in forza delle norme di attuazione dello statuto, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, i cui mezzi finanziari sono assegnati alla provincia ai sensi dell'art. 78 dello statuto stesso.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in viogre il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 novembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI VETERINARI

Gerarchia prov.le	Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
	Carriera direttiva			
II/A	Veterinario provinciale	1	—	—
			530	—
			487	6
III/A	Veterinario capo	4	455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Veterinario superiore	5	307	4
V/A	Veterinario		257	1
		10		

(1156)

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 48.

Ulteriori provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1976 e variazioni al bilancio di previsione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 21 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

(1157)

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1976, n. 49.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70 « Istituzione del consiglio scolastico provinciale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 28 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, è sostituito dal seguente:

« *Attribuzioni*. — Con il precipuo fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, il consiglio scolastico provinciale:

a) esprime parere riguardo all'istruzione elementare e secondaria, sull'istituzione e soppressione di scuole, sui programmi ed orari, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento, sui piani di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche;

b) esercita le funzioni previste dalle leggi vigenti in ordine allo stato giuridico ed economico del personale insegnante, esprime altresì, al sovrintendente o all'intendente competente, i pareri di cui alle lettere *g*) e *h*) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

c) formula annualmente una relazione sull'andamento generale delle attività scolastiche e dei servizi scolastici, anche sulle basi di relazioni dell'amministrazione scolastica, dei consigli distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto;

d) indica i criteri generali per il coordinamento dei servizi di orientamento scolastico e professionale, di medicina scolastica e di assistenza psicopedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

e) formula proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico e di attuazione del diritto allo studio;

f) propone criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole;

g) si esprime su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti provinciali e su ogni altra materia che gli viene sottoposta dagli organi competenti, nonchè dal sovrintendente o dagli intendenti scolastici.

Le attribuzioni di cui sopra non si estendono nei confronti della scuola materna e del personale presso la stessa in servizio, a meno che esse non siano esplicitamente demandate da altre leggi provinciali.

Le deliberazioni ed i pareri adottati dal consiglio e dalle sezioni sono resi pubblici mediante affissione degli stessi allo albo della giunta provinciale, della sovrintendenza e delle intendenze, nonchè delle sedi dei consigli scolastici distrettuali ».

Art. 2.

I punti 7), 8), 9) e 11) del primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, sono sostituiti dai seguenti:

« 7) da cinque rappresentati del mondo del lavoro, che non siano dipendenti dell'amministrazione scolastica, scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;

8) da tre rappresentanti del mondo dell'economia scelti su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

9) da quattro rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole pubbliche, pareggiate e legalmente riconosciute eletti dai genitori membri dei consigli di circolo e di istituto e appartenenti almeno uno al gruppo linguistico italiano e uno al gruppo linguistico ladino;

11) da quattro rappresentanti del personale non insegnante delle scuole e degli uffici scolastici di cui almeno uno appartenente al gruppo linguistico italiano e uno al gruppo linguistico ladino ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Partecipano alla votazione per la nomina dei rappresentanti di cui al punto 12) fino al punto 16) del precedente articolo, oltre al personale ispettivo e direttivo, tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche, pareggiate e legalmente riconosciute, di ruolo e non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, che svolgono attività d'insegnamento nelle scuole della provincia. Va ulteriormente precisato che:

i docenti non di ruolo con supplenza temporanea di durata annuale, che prestano servizio per almeno sei ore settimanali e che occupano posti disponibili per l'intero anno scolastico, esercitano elettorato attivo e passivo;

i docenti non di ruolo con supplenza saltuaria non hanno elettorato attivo e passivo ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, è sostituito dal seguente:

« *Durata e surroghe*. — Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni, con possibilità di surroga dei componenti che abbiano perduto il titolo a farne parte.

I membri subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo ».

Art. 5.

L'art. 6 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, è sostituito dal seguente:

« *Sezioni, presidenza, regolamento interno, giunta esecutiva e segreteria.* — Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e potrà articolarsi in sezioni verticali ed orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.

Esso si riunisce per sezioni corrispondenti ai tre gruppi linguistici ogni volta che deve esercitare funzioni ed esaminare questioni riguardanti la scuola o il personale in servizio nella scuola dei suddetti gruppi.

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente, nonchè per l'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni, il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al grado di scuola cui appartiene il personale o gli alunni interessati con la sola presenza della componente direttiva e docente, compresi i rappresentanti del personale docente di seconda lingua, in servizio in una scuola del grado interessato.

Il consiglio scolastico provinciale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente, un vicepresidente vicario e un vicepresidente supplente scelto fra i rappresentanti del gruppo linguistico ladino. Nei primi diciotto mesi di attività il presidente dovrà appartenere al gruppo linguistico tedesco e il vicepresidente vicario al gruppo linguistico italiano. Nel successivo periodo il presidente dovrà appartenere al gruppo linguistico italiano ed il vicepresidente vicario al gruppo linguistico tedesco.

Le sezioni di cui al precedente secondo comma eleggono nel loro seno ed a maggioranza assoluta i rispettivi presidenti e vicepresidenti.

Qualora nella prima votazione per l'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti del consiglio e delle sezioni non si raggiunga la maggioranza assoluta, gli stessi sono eletti nelle successive votazioni a maggioranza relativa dei votanti.

Ai lavori delle sezioni partecipano, a voto deliberativo, i rappresentanti del relativo gruppo linguistico, nonchè gli insegnanti di seconda lingua. Possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, gli esperti di cui al punto 6) dell'art. 3 della presente legge non appartenenti al gruppo linguistico cui la sezione si riferisce.

Purchè non si tratti di istituzione di nuovi posti, le deliberazioni adottate, nonchè i pareri espressi dalle sezioni non sono soggette ad ulteriore ratifica da parte del consiglio.

Il consiglio scolastico provinciale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento interno relativo al suo funzionamento ed a quello delle sezioni.

Il consiglio di disciplina per il personale docente in servizio nella scuola media è formato nel modo previsto dal quinto comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, fatta salva la proporzionale etnica di cui all'art 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La presidenza compete al sovrintendente o all'intendente scolastico competente, a seconda della scuola alla quale appartiene il personale sottoposto a procedimento di disciplina.

Per la preparazione dei lavori, la determinazione dell'ordine del giorno e l'esecuzione delle delibere è istituita nell'ambito del consiglio scolastico provinciale e con il rispetto della proporzionale etnica una giunta esecutiva, formata dal sovrintendente, dagli intendenti scolastici e da sette membri elettivi. La presidenza della giunta sarà assunta a turni di un anno dal sovrintendente a dagli intendenti scolastici.

Ai compiti di segreteria del consiglio scolastico provinciale, della giunta esecutiva, delle sezioni e del consiglio di disciplina, provvedono dipendenti degli uffici scolastici provinciali, designati dal sovrintendente e dagli intendenti scolastici ».

Art. 6.

All'art. 7 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui si venga a rendere, per qualsiasi causa, vacante il posto di intendente per la scuola in lingua tedesca o quello di intendente per le scuole delle località ladine, la sezione interessata provvede a formare una nuova terna rispettando le disposizioni valide per la prima costituzione e di cui ai precedenti commi del presente articolo ».

Disposizioni transitorie e finali

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, è soppresso.

Art. 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modifica, il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente ed i vicepresidenti secondo i modi previsti dal comma quarto e sesto del precedente art. 5. Il presidente ed il vicepresidente vicario dovranno appartenere ai gruppi linguistici cui appartengono il presidente e il vicepresidente in carica al momento delle elezioni di cui sopra.

Entro il termine di cui sopra, la sezione per la scuola in lingua italiana e quella per la scuola in lingua tedesca provvederanno parimenti alla sostituzione dei presidenti di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, con i presidenti eletti ai sensi del quinto e sesto comma del precedente art. 5.

Art. 9.

Le modifiche alla composizione del consiglio scolastico provinciale e di cui al precedente art. 2 si applicano solo a partire dalla nuova costituzione del consiglio scolastico, che si avrà allo scadere del primo triennio di funzionamento.

In deroga a quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al punto 12) dell'art. 3 della citata legge provinciale.

Art. 10.

In prima applicazione della presente legge e fino allo scadere del primo triennio di funzionamento, la presidenza della giunta esecutiva viene ripartita fra i tre membri di diritto in turni di uguale durata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 dicembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(1158)

LEGGE PROVINCIALE 13 dicembre 1976, n. **50**.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 29 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. **51**.

Finanziamento dell'attività dell'orchestra « Haydn ».

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bolletino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 29 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia riconosce nell'attività dell'orchestra « Haydn » di Bolzano e Trento uno strumento di diffusione della musica intesa come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, le cui finalità rientrano nelle disposizioni stabilite dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche.

Art. 2.

Per la concessione di contributi all'orchestra « Haydn » di Bolzano e Trento, la giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, con un impegno di spesa non inferiore a lire 130 milioni annui.

Art. 3.

Il contributo viene concesso con deliberazione della giunta provinciale ed è subordinato all'approvazione del programma annuale di attività, del bilancio preventivo per l'anno in corso, dell'attività svolta e del conto consuntivo relativi all'anno precedente, prescindendo da ogni altra modalità e requisito previsti dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche.

L'entità del contributo viene fissata in rapporto all'attività da svolgere in provincia di Bolzano. In sede di approvazione del programma annuale delle attività, la giunta provinciale determina anche il riparto del carico finanziario del contributo tra i gruppi linguistici ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, numero 670.

Art. 4.

L'erogazione del contributo viene subordinata alla nomina, in ciascuno degli organi esecutivi e tecnico-artistici costituiti a norma dello statuto dell'orchestra « Haydn », di due rappresentanti della provincia nominati con delibera della giunta medesima.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 130 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 ed esercizi successivi.

Art. 6.

L'erogazione del contributo per l'esercizio finanziario in corso viene disposta prescindendo dalla condizione di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni a favore dell'orchestra « Haydn » a parziale copertura dei disavanzi risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 1975.

Art. 8.

All'onere di lire 170 milioni derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 7 della presente legge si provvede mediante utilizzo, per pari importo, del fondo iscritto al cap. 398 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 dicembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 52.
Provvedimenti in materia di consorzi fra gli E.C.A.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 57 del 29 dicembre 1976*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, è modificato come segue:

« La misura delle sovvenzioni per ciascun consorzio è determinata in due classi di quote correlative al numero degli abitanti residenti nel rispettivo territorio, con deliberazione da adottarsi annualmente da parte della giunta provinciale ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per quanto riguarda le missioni dei presidenti dei consorzi e dei componenti l'amministrazione, saranno erogate sovvenzioni per ciascun consorzio nella misura da determinare annualmente con deliberazione della giunta provinciale.

Per le spese che i consorzi incontrano per la locazione della propria sede, per le spese condominiali o di arredamento e per le spese di ufficio, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire con sovvenzioni stabilite sulla base delle spese reali, ammesse, da erogarsi all'inizio di ciascun esercizio finanziario ».

Art. 3.

Il termine del 15 maggio stabilito con gli articoli 25, 27 e 30 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, è sostituito col termine del 15 febbraio e le parole iniziali del secondo comma dell'art. 32 della stessa legge « entro il mese di marzo » sono sostituite dalle seguenti « entro il 15 febbraio ».

Il secondo comma dell'art. 35 della stessa legge è così sostituito:

« A tale scopo potranno essere accolte, previa deliberazione della giunta provinciale, anche domande di contributo presentate dopo la scadenza del termine stabilito per la domanda ».

Art. 4.

Alla legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« Eccezionalmente contributi e concorsi nelle spese possono essere altresì erogati per il finanziamento di singole attività assistenziali per i fini di cui all'art. 2, gestite da enti o associazioni, senza fini di lucro, anche nel caso che tale attività assistenziale svolta dall'ente medesimo non abbia carattere esclusivo o prevalente ».

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua fino a lire 45 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, nell'importo che sarà stabilito annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 45 milioni a carico dello esercizio finanziario corrente si provvede mediante riduzione di pari importo dello staziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 (punto n. 6 dell'elenco esplicativo del fondo globale).

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

Cap. 636. — Spese per contribuire all'assetto organizzativo e alla gestione dei servizi di base esercitati dai consorzi tra gli E.C.A. ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 (legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36) . . . . . L. 45.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 45.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 dicembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. **53.**

Provvedimento di assistenza neonatale per la diagnosi precoce ed il trattamento delle malattie congenite.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 29 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della diagnosi precoce e del trattamento della mucoviscidosi, nonchè delle malattie metaboliche congenite quali la fenilchetonuria, leucinosi, aminocistinuria, tirosinosi, galattosemia ed altre, tutti i neonati, la cui madre sia domiciliata o risieda nel territorio della provincia di Bolzano, vengono sottoposti gratuitamente, previo consenso di chi ne esercita la potestà, a quegli esami che la scienza medica moderna ritiene necessari.

I tests da eseguire sul neonato, aggiornati periodicamente, saranno stabiliti, su proposta del consiglio provinciale di sanità, con deliberazione della giunta stessa.

Art. 2.

Il prelievo di sangue necessario ai fini della determinazione della fenilchetonuria, leucinosi, aminocistinuria, tirosinosi e galattosemia, da eseguirsi tra il quarto ed il sesto giorno dalla nascita e comunque in tempo utile ai fini della diagnosi, nonchè il BM-test da eseguirsi su meconio di prima emissione o comunque prima dell'inizio dell'alimentazione, devono essere effettuati:

1) dagli istituti di diagnosi e cura gestiti da enti pubblici o privati che svolgono assistenza ospedaliera a norma della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10;

2) dal medico che assiste al parto a domicilio;

3) dal medico condotto o dall'ostetrica qualora il parto avvenga senza l'assistenza di un medico.

Art. 3.

I campioni di sangue di cui all'articolo precedente devono essere inviati immediatamente ad appositi centri, con cui la provincia stipulerà una convenzione.

Nei casi in cui il BM-test non risulti chiaramente negativo, devono essere effettuati tutti gli accertamenti necessari per la convalida della diagnosi di mucoviscidosi.

Art. 4.

La convenzione da stipularsi con i centri di analisi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, disciplina il rapporto fra i centri stessi e la provincia ed ha per oggetto la fattispecie prevista dalla legge ed in particolare:

l'interpretazione dei risultati degli esami eseguiti;

l'eventuale ripetizione degli esami ai fini della diagnosi definitiva;

la comunicazione a fine anno dei dati relativi agli esami eseguiti, le pertinenti valutazioni scientifiche e curative.

Le spese di rimborso del costo degli esami effettuati dai centri di analisi convenzionati sono poste a carico del bilancio provinciale a norma dell'art. 3, lettera *b*), della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21.

Art. 5.

L'istituto, rispettivamente il medico o l'ostetrica di cui all'art. 2, devono annotare l'avvenuta effettuazione degli esami, con i relativi risultati, sul libretto sanitario individuale.

Art. 6.

La giunta provinciale, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria atte a diffondere la coscienza della necessità di un controllo sistematico per la diagnosi precoce ed il trattamento ai fini della prevenzione di minorazioni derivanti da malattie congenite e, nei casi di accertamento della malattia, la necessità di attuazione della terapia e dei controlli biologici, chimici e strumentali longitudinali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 dicembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1159)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770390)